CONFINDUSTRIA
Alto Milanese

Coronavirus - Nuove disposizioni per gli ingressi in Italia in vigore fino al 30 luglio

Circolare 418 del 24/06/2021 - Internazionalizzazione

Con l'**Ordinanza 18 giugno 2021** del Ministro della Salute, sono state disposte alcune importanti novità sull'ingresso in Italia di cittadini provenienti dall'estero che resteranno **in vigore dal 21 giugno al 30 luglio 2021.**

Ingressi o rientri da Paesi dell'elenco C

Tutti coloro che fanno ingresso in Italia provenendo da un Paese dell'elenco C del DPCM 2/3/2021 (cioè Paesi UE, Andorra, Principato di Monaco, Islanda, Norvegia, Liechtenstein**,** Svizzera ed Israele) sono tenuti a **presentare la Certificazione Verde Covid-19** rilasciata o riconosciuta ai sensi del Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52 e dei Regolamenti UE 2021/953 e 2021/954 (Regolamenti in materia di EU Digital Covid Certificate), **da cui risulti, alternativamente:**

- **avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2**, con attestazione del completamento del prescritto ciclo vaccinale da almeno 14 giorni;
- **avvenuta guarigione da COVID-19**, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2 (la validità del certificato di guarigione è pari a 180 giorni dalla data del primo tampone positivo);
- **effettuazione**, nelle 48 ore precedenti l'ingresso nel territorio nazionale, **di test antigenico rapido o molecolare** con esito negativo al virus SARS-CoV-2.

In aggiunta, resta obbligatorio

- compilare il Passenger Locator Form prima dell'ingresso in Italia
- informare del proprio ingresso in Italia **il Dipartimento di Prevenzione della ASL competente.**

La certificazione relativamente al completamento del ciclo vaccinale deve riferirsi ad uno dei quattro vaccini approvati dall'Agenzia Europea per i Medicinali: Comirnaty di PfizerBioNtech, Moderna, Vaxzevria, Jansen (Johnson & Johnson), essere presentate in una delle seguenti lingue: italiana, inglese, francese o spagnola e possono essere esibite sia in formato digitale che cartaceo.

Le Certificazioni Verdi Covid-19 rilasciate in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione validata dall'Agenzia europea per i medicinali EMA, dell'avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto, ovvero dell'effettuazione, nelle 48 antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARSCoV-2, sono riconosciute come equivalenti alle certificazioni rilasciate in Italia.

Nel caso in cui non sia possibile presentare la Certificazione verde Covid-19, è comunque possibile entrare in Italia, a condizione di:

- sottoporsi a **isolamento fiduciario** e sorveglianza sanitaria per un periodo di **10 giorni**, presso l'abitazione o la dimora, informando il Dipartimento di prevenzione dell'Azienda Sanitaria competente per territorio e
- effettuare un **test molecolare o antigenico al termine dell'isolamento fiduciario**.

Ricordiamo infine che le procedure applicative del digital green pass a livello nazionale ed europeo non escludono la possibilità per gli Stati di adottare specifiche misure restrittive (compilazione di moduli on-line, tamponi, quarantene per l'ingresso dall'estero). Suggeriamo pertanto di verificare sempre, prima della partenza, le regole per l'ingresso nei singoli Paesi consultando il sito web "Viaggiare sicuri".

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

In considerazione del diffondersi della "variante D" del Coronavirus, **a partire dal 21 giugno tutti i viaggiatori che hanno soggiornato o transitato nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord** (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell'isola di Cipro) **nei 14 giorni precedenti** l'ingresso in Italia devono:

- sottoporsi a test molecolare o antigenico a mezzo tampone nelle 48 ore precedenti l'ingresso
- compilare il Passenger Locator Form
- informare del proprio ingresso in Italia **il Dipartimento di Prevenzione della ASL competente**
- osservare un periodo di 5 giorni di isolamento fiduciario ed effettuare un nuovo tampone al termine.

Canada, Giappone e Stati Uniti

È consentito l'ingresso nel territorio nazionale senza alcun obbligo di quarantena ai viaggiatori provenienti dal Canada, dal Giappone e dagli Stati Uniti d'America, a condizione che:

- presentino la C**ertificazione verde** Covid-19 rilasciata dalle autorità sanitarie locali da cui risulti che si è completato il ciclo vaccinale prescritto anti-SARS-CoV-2 da almeno 14 giorni; che si è guariti da Covid-19 (la validità del certificato di guarigione è pari a 180 giorni dalla data del primo tampone positivo); che ci si sia sottoposti a **tampone molecolare o antigenico** nelle **48 ore** prima dell'ingresso in Italia con esito negativo;
- abbiano compilato il Passenger Locator Form prima dell'ingresso in Italia o, qualora non fosse possibile, l'apposita autocertificazione e
- informino del proprio ingresso in Italia **il Dipartimento di Prevenzione della ASL competente.**

La certificazione relativamente al completamento del ciclo vaccinale deve riferirsi ad uno dei quattro vaccini approvati dall'Agenzia europea per i medicinali: Comirnaty di Pfizer-BioNtech, Moderna, Vaxzevria, Jansen (Johnson & Johnson). Le certificazioni devono essere presentate in una delle seguenti lingue: italiana, inglese, francese o spagnola.

Eccezioni

Fermo restando l'obbligo di compilazione del Passenger Locator Form o, qualora non fosse possibile, dell'apposita autocertificazione e di comunicazione all'ATS, sempre che non compaiano sintomi compatibili con il Covid-19, **gli obblighi** di Certificazione Verde Covid, di test molecolare o antigenico nelle 48 ore precedenti e, ove previsto, quarantena di 5 giorni con successivo test molecolare o antigenico **non si applicano, tra gli altri**:

- all'equipaggio dei mezzi di trasporto;
- al personale viaggiante;
- a chiunque fa ingresso in Italia **per un periodo non superiore a 120 ore** per comprovate esigenze di **lavoro, salute o assoluta urgenza**, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;
- a chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;
- ai lavoratori frontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
- al **personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore**.

India, Bangladesh e Sri Lanka

Le misure relative agli spostamenti dall'India, dal Bangladesh e dallo Sri Lanka, sono prorogate fino al 30 luglio 2021.

Spostamenti da e verso Paesi a distanza non superiore di 60 km

La nuova Ordinanza stabilisce che, a condizione che lo spostamento avvenga con mezzo privato, in caso di rientro nel territorio nazionale a seguito di permanenza di durata non superiore a 48 ore in località estere situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo di residenza, domicilio o abitazione, la compilazione del Passenger Locator Form non è richiesta. La stessa deroga vale anche nel caso di ingresso in Italia per permanenza di durata non superiore alle quarantotto ore in località del territorio nazionale situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo estero di residenza, domicilio o abitazione, a condizione che lo spostamento avvenga con mezzo privato.

Ingresso di minori di 6 anni

L'Ordinanza stabilisce che i minori che viaggiano con almeno un genitore o con un accompagnatore che sia in possesso di una Certificazione verde Covid 19 sono esentati dall'isolamento fiduciario, ove previsto. Inoltre, i bambini di età inferiore a 6 anni sono esentati dall'effettuazione del test.

Rivolgersi a

Area internazionalizzazione (int. 221) e Area Ambiente e Sicurezza (int. 205)

Fonte: https://www.confindustria-am.it/servizi/internazionalizzazione/circolari/coronavirus-nuove-disposizioni-per-gli-ingressi-in-italia-in-vigore-fino-al-30-luglio